[redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro – composta dai magistrati:

dott. Alfonso Oliva Presidente

dott. Carla Musella Consigliere rel.

dott. Giulio Fernandes Consigliere

nella udienza del 11/06/2008 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3332/2005 del ruolo generale del lavoro

TRA

[redacted] rappresentato e difeso dagli avv.ti Severino NAPPI e Giovanni NUCIFERO ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Giovanni NUCIFERO in Napoli, via Toledo n.329

Appellante

E

[redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco CASTIGLIONE e Leonardo RANIERI presso i quali è elettivamente domiciliata in Napoli, Riviera di Chiaia n.276

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato davanti al TRIBUNALE DI NAPOLI il 7/03/2005 l'odierno appellante ha riferito di lavorare, a far data dal 4/10/2000, alle dipendenze [redacted] con mansioni di addetto al ritiro di rifiuti solidi urbani dai cassonetti e dai punti di raccolta appositamente predisposti nella città di Napoli, prelievo e trasporto dei rifiuti ai centri di stoccaggio, spazzamento delle strade cittadine e servizi collegati, come pulitura dei contenitori stradali.

Secondo l'esposizione dell' attuale appellante, a ragione dello svolgimento di mansioni comportanti l'esposizione a rischi per la propria salute – quali pericoli per la circolazione stradale, infezioni per il contatto con sostanze nocive presenti nei rifiuti e malattie derivanti dalle condizioni atmosferiche – [redacted]

fornito allo stesso, come a tutti i dipendenti, i seguenti indumenti: due giacche, un corpetto senza maniche munito di due fasce fluorescenti, due pantaloni con due fasce fluorescenti, due berretti e un paio di guanti.

Il lavoratore ha lamentato l'omessa manutenzione e, in particolare, il mancato lavaggio dei predetti indumenti da parte [redacted] con conseguente onere di provvedervi a proprie spese presso lavanderie private. In particolare, sul presupposto che i predetti indumenti hanno la funzione di tutelarlo dai predetti rischi e, di conseguenza, natura di dispositivo di protezione individuale (d'ora in avanti DPI), l'appellante ha lamentato la violazione del D.Lgs. 626/1994, precisamente, dell'art. 43, 4 comma, il quale obbliga il datore di lavoro a mantenere in efficienza i dispositivi di protezione individuale e di assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Il ricorrente ha concluso chiedendo:

l'accertamento della natura di DPI dei predetti indumenti; la condanna [redacted] a provvedere alla loro manutenzione attraverso la predisposizione di appositi armadietti sul luogo di lavoro ove custodirli, il lavaggio per quanto riguarda gli indumenti e la continua sostituzione dei guanti; la condanna dell'azienda al risarcimento dei danni subiti nella misura degli oneri sostenuti per i lavaggi a far data dalla costituzione del rapporto, quantificati in € 3.360,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria; in via gradata ha concluso per la condanna [redacted] al risarcimento dei danni in diversa misura o, in via subordinata a norma dell'art. 2041 c.c., utilizzando parametricamente i costi per i lavaggi degli indumenti risultanti dagli elaborati della camera di commercio di Napoli.

Costituitasi in giudizio [redacted] ha precisato di essere un azienda esercente servizi di raccolta e trasporto di rifiuti indifferenziati con esclusione della raccolta e trasporto dei rifiuti speciali e pericolosi derivanti dal lavorazione industriale, rifiuti di attività sanitarie, carogne animali, inerti contenenti amianto, oli e derivati dalla raffinazione del petrolio e così via.

[redacted] ha negato la natura di dispositivo di protezione individuale degli indumenti forniti, realizzati con comuni fibre vegetali ad eccezione del corpetto dotato di strisce fluorescenti che serve a proteggere il lavoratore dai rischi della circolazione stradale; ha precisato che [redacted], fino al 31.7.2003, è stato

adibito a mansioni relative esclusivamente allo spezzamento delle strade e che ha in dotazione, come tutti i suoi colleghi, in uso esclusivo e personale un armadietto. Ha chiesto con varie argomentazioni il rigetto della domanda.

All'udienza del 7.02.2006 il giudice di primo grado, senza disporre istruttoria, e partendo da casi analoghi portati già all'esame del giudice di legittimità, rimarcandone la differenza con l'odierna controversia, ha respinto il ricorso ritenendo la domanda infondata, sul rilievo che gli indumenti forniti da [redacted] non fossero classificabili come DPI ad eccezione del corpetto con fasce fluorescenti, per il quale, tuttavia, ha ritenuto non posta la questione della idoneità o meno del lavaggio a mantenere l'efficienza del dispositivo individuale di protezione e conseguentemente ha respinto la domanda diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il lavaggio, ritenendo che la norma collettiva dell'art. 20 CCNL del settore – che pone il lavaggio delle uniformi a carico del lavoratore – giustificasse pienamente la condotta aziendale, atteso che gli indumenti forniti sono da ritenersi, con l'eccezione sopra detta, indumenti comuni.

Con appello depositato il 30/06/2006 [redacted] impugna la sentenza del TRIBUNALE DI NAPOLI del 7/02/2006 per i seguenti motivi di gravame:

1) la decisione del Tribunale è contraddittoria e la motivazione è carente laddove ha negato agli indumenti forniti dall'azienda al lavoratore la natura di DPI riconoscendola al corpetto con bordi fluorescenti: invero come pacifico tra le parti anche i pantaloni e la giacca invernale sono muniti della stessa fascia fluorescente apposta, del resto, proprio sulla base della circostanza che il lavoratore lavora di notte per strada.

Inoltre in particolare, assume l'appellante, il Tribunale ha motivato la sua decisione sulla base di una considerazione irrilevante nel presente giudizio, ossia l'assenza nei predetti indumenti di caratteristiche tecniche tali da qualificarli DPI e differenziarli dai comuni abiti civili; invece, siffatta qualificazione, a rigore, deriva dalla tipologia dell'attività svolta e dalla conseguente esposizione a rischio rispetto al quale il DPI deve preservare il lavoratore.

2) La decisione impugnata è erronea nel punto in cui disconosce a tutti gli indumenti forniti dalla società appellata natura di DPI in funzione di tutela da rischi connessi ad infezioni e malattie. Secondo la prospettazione

dell'appellante, il Tribunale ha omesso di considerare la circostanza che i rifiuti sono raccolti manualmente e non già tramite l'utilizzo di macchinari, come invece prospetta l'appellata, sia per l'insufficienza dei relativi contenitori e per la non perfetta compatibilità tra gli stessi e gli autocarri sollevatori.

Pertanto, [redacted] a ragione della particolare modalità dell'attività di raccolta dei rifiuti, assume di essere ogni giorno esposto al potenziale contagio di sostanze nocive e batteriche presenti nei rifiuti.

Rileva, poi, che il giudice di prima cure ha reputato sufficiente la perizia prodotta dall'appellata per escludere la sussistenza di rischi per la salute nello svolgimento dell'attività lavorativa de qua. In realtà, [redacted] assume l'appellante, è tenuta a provare in maniera rigorosa il carattere non pericoloso dei rifiuti solidi urbani.

Assume, poi, l'appellante, proprio in considerazione del carattere manuale della raccolta dei rifiuti, che l'ASIA deve provvedere alla repentina sostituzione dei guanti per assicurarne l'efficienza, mentre la stessa ha omesso di provare la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di rottura e comprovante usura.

Ulteriore censura viene avanzata con riguardo alla decisione del Tribunale di escludere il risarcimento dei danni conseguenti al mancato lavaggio del corpetto, pur riconoscendone natura di DPI, sulla base del rilievo che il lavoratore non ha dedotto la mancata efficienza dello stesso. Precisamente, il lavoratore deduce di aver eccepito in primo grado l'inottemperanza all'obbligo di lavaggio da parte dell'azienda mentre quest'ultima non ha mai chiesto di provare il contrario. L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure ha operato una inversione dell'onere probatorio incombente sull'azienda.

Si reitera la richiesta di risarcimento dei danni sofferti, richiamando l'art. 1226 c.c. e adducendo che, nel caso di specie, non è in discussione l'esistenza del danno, bensì solo il quantum difficile da provarsi nel suo preciso ammontare. Tale difficoltà è dovuta alla circostanza che l'evento dannoso si protrae da diversi anni con conseguente problema di conservare prova documentale dei lamentati danni, quale gli scontrini delle lavanderie.

Alla stregua di tale considerazioni e censure, il [redacted] chiede la riforma della pronuncia impugnata nel senso dell'accoglimento della domanda formulata nel ricorso introduttivo.

Ricostituitosi il contraddittorio, [redacted] contesta i motivi di gravame e conclude per il rigetto dello stesso, rilevando in particolare che in ogni caso l'appellante non ha fornito alcuna prova della esistenza di un danno risarcibile .

All'odierna udienza la causa viene discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

La Corte ritiene che:

1. La nozione di DPI, quale si rinviene nella odierna legislazione, è una nozione tecnica e non basata su norme di comune esperienza, strettamente collegata, come è, ad una nozione di rischio lavorativo, anch'essa non desumibile dalla comune esperienza, ma ancorata a dati tecnico-scientifici che il datore di lavoro deve analizzare, in relazione alle modalità specifiche adottate per la rimozione dei rifiuti e alla tipologia stessa dei rifiuti, al fine di predisporre i DPI più idonei a realizzare il ruolo che l'ordinamento gli assegna di garante della salute e sicurezza dei lavoratori.

2. Conseguentemente gli indumenti personali che l'azienda fornisce ai lavoratori possono assurgere al ruolo di DPI solo ove gli stessi rispondano alle caratteristiche tecniche sopra indicate collegate al rischio derivante dalla prestazione lavorativa, altrimenti essi devono essere considerati dei semplici indumenti che il datore di lavoro fornisce al lavoratore per evitare che si deteriorino gli abiti personali durante la prestazione lavorativa. In tal caso non è più la legge che ne stabilisce gli obblighi di manutenzione, ma la contrattazione collettiva, trattandosi di condizioni di lavoro che non riguardano direttamente la materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Il collegamento tra nozione di DPI e rischio rileva anche in ordine all'ambito dell'obbligo di manutenzione dei DPI che è direttamente collegato alla necessità di non alterare le caratteristiche protettive che il singolo DPI.

La manutenzione del corpetto fluorescente (DPI contro il rischio della circolazione stradale) avviene, quindi, prevalentemente con il mantenimento delle predette caratteristiche di fluorescenza che rendono visibile ai terzi il lavoratore durante le ore notturne.

In ogni caso quanto ai DPI in questione l'appellante non ha provato né chiesto di provare adeguatamente la sussistenza del danno lamentato.

Analoghe considerazioni per i guanti, per i quali non si allega neppure il mancato lavaggio ma la loro saltuaria sostituzione.

1. La questione centrale posta dalla presente controversia riguarda la natura o meno di DPI di alcuni degli indumenti forniti dalla [redacted] ai lavoratori, non essendo in contestazione, tra le parti, la natura di DPI dei guanti – che non sono stati oggetto di specifica valutazione da parte del primo giudice – e del corpetto con bande fluorescenti fornito dall'azienda per prevenire il rischio dipendente dalla circolazione stradale.

La risoluzione della questione presuppone l'esame delle norme che disciplinano la nozione di DPI, vale a dire degli artt.40 e segg. del DLVO 1994/626, così come già ampiamente argomentato nella sentenza impugnata.

Per chiarezza si richiamano nuovamente le norme del decreto legislativo già poste a base della decisione del primo giudice, dal momento che senza tali norme non si comprende neppure la nozione di DPI :

L'art 40 definisce i DPI.

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non sono dispositivi di protezione individuale:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

L'art . 41 disciplina i casi in cui devono essere adottati i DPI

1. *I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.*

L'art. 42 stabilisce gli obblighi connessi.

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 .

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti

L'art. 43 regola la valutazione dei rischi e l'adeguatezza dei DPI ai rischi valutati

*1. Il datore di lavoro ai fini della **scelta dei DPI**:*

*a) **effettua l'analisi e la valutazione dei rischi** che non possono essere evitati con altri mezzi;*

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione .

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

*a) entità **del rischio;***

*b) frequenza dell'esposizione al **rischio;***

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

Giova rammentare che a norma dell'art. **89** dello stesso Decreto legislativo 626/1994 la violazione degli art. 41, 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5 è punita **con l'arresto e con l'ammenda.**

Si tratta quindi di norme di carattere penale che, ad avviso della Corte, non possono ricevere interpretazioni estensive.

A sua volta il decreto legislativo 1992 n. 475 suddivide i DPI in tre categorie.

Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.

Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici ;

b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;

c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C;

d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;

e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;

f) azione lesiva dei raggi solari.

Si è richiamato il quadro normativo complessivo riguardante i DPI, già del resto riportato dal primo giudice, per sottolineare che la nozione di dispositivo di protezione individuale **è una nozione tecnica** inserita in un complesso di norme specifiche di prevenzione e sicurezza sul lavoro che presuppone che il datore di lavoro – quale garante della sicurezza e salute dei lavoratori – effettui, in primo luogo, l'analisi e la valutazione dei rischi; analisi e valutazione dei rischi che sono anch'esse compiute sulla base della valutazione del processo produttivo concreto secondo regole di carattere tecnico.

Se questo è il quadro normativo non è pertinente il richiamo, anche suggestivo, a nozioni generiche di rischio di infezioni, quale quella richiamata dall'appellante circa il contatto con le sostanze che la comune esperienza indica essere presenti nei rifiuti solidi urbani, con le quali certamente entrano in contatto gli addetti alla raccolta dei rifiuti, così come non rileva il richiamo alla fuoriuscita di ogni sorta di liquido dai sacchetti della spazzatura. Al riguardo deve piuttosto precisarsi che tali generali considerazioni valgono per il [redacted] solo da quando lo stesso è stato adibito a tali mansioni (luglio 2003), avendo prima svolto solo mansioni di spazzamento delle strade.

Per poter ritenere gli indumenti personali forniti dall'azienda DPI con tutto il corredo di obblighi di manutenzione e di sanzioni penali in caso di inosservanza, si dovrebbe in primo luogo appurare con certezza quale rischio specifico incombe sul lavoratore netturbino e poi, verificare, prima ancora di parlare di obblighi di manutenzione, la idoneità degli indumenti a proteggere il lavoratore dai rischi accertati.

In definitiva poiché la materia dei DPI è strettamente correlata all'obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, il lavoratore avrebbe dovuto quantomeno contestare o l'omessa redazione del documento di valutazione, o il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento, dal momento che è pacifico che, secondo la valutazione dei rischi effettuata [redacted] non vi sarebbero rischi apprezzabili di infezioni batteriologiche (cfr doc. 8-9-10 in produzione appellata).

Riguardo a tale documentazione non può condividersi l'osservazione dell'appellante che si tratterebbe di "perizie di parte" che il giudice di primo grado avrebbe assunto al rango di prova.

I documenti esibiti sono quelli attraverso i quali l'azienda ha assolto agli obblighi di cui al decreto legislativo 626/1994 che l'appellante non ha adeguatamente contestato se non appunto sulla base di considerazioni generiche tratte dal materiale – rifiuti solidi urbani – con i quali entrano in contatto i lavoratori.

In proposito non si possono condividere le osservazioni svolte dall'appellante sul richiamo alle attività relative al trattamento dei rifiuti solidi urbani negli appositi centri di stoccaggio non solo per la novità della questione, posta solo in appello, ma perché si tratta di argomento che prova il contrario di quello che afferma l'appellante, in quanto l'art. 74 del decreto legislativo 626/94 non prevede appunto la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Del resto e sempre sulla scia del decreto legislativo 626/1994, deve ritenersi che se vi fosse davvero il rischio di tagli ed infezioni batteriologiche, come afferma l'appellante, in primo luogo si dovrebbe esaminare la idoneità stessa di comuni indumenti di cotone a proteggere da tali rischi; in secondo luogo si dovrebbe verificare se il semplice lavaggio con comuni detersivi sia "manutenzione"

idonea a realizzare tale difesa o non sia piuttosto necessario procedere a sterilizzazioni e/o procedure speciali di lavaggio.

Da ultimo va considerato che la natura di norme assistite da sanzione penale conferma una interpretazione restrittiva della nozione stessa di DPI e dei relativi obblighi di manutenzione, la cui inosservanza determina la commissione di un reato.

Va pertanto pienamente condiviso il rilievo del primo giudice che gli indumenti forniti dall'azienda, che in nulla si differenziano da comuni abiti di lavoro, non possano essere definiti DPI, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 626/1994.

2. L'obbligo di manutenzione di tali indumenti, i pantaloni e le due giacche, conseguentemente e dunque anche di lavaggio ben poteva essere messo dal CCNL, come in questo caso, a carico del lavoratore, dal momento che l'art. 20 del CCNL prevede appunto tale obbligo in capo al lavoratore.

La norma non può essere ritenuta nulla, diversamente da come presupposto nelle sentenze di legittimità (vedi in particolare CASS. 2006/14712), richiamata dall'appellante e dal primo giudice, in quanto in quella fattispecie non si discute per nulla della natura di DPI degli indumenti di protezione ed anzi tale natura è il presupposto fondante ineccepibile della decisione di nullità dell'art. 20 CCNL per violazione appunto delle norme di cui al DLVO 626/1994. Evidentemente in quelle fattispecie l'analisi dei rischi aveva comportato diverse conclusioni rispetto al caso dell'azienda in questione.

Del resto giova ribadire che l'analisi dei rischi va effettuata in relazione alle modalità concrete dell'attività produttiva adottata dall'azienda e alla tipologia di rifiuti trattati. Nel caso di specie non è contestato che la raccolta dei rifiuti solidi urbani non riguarda rifiuti speciali , come indicato più sopra; avviene a mezzo di macchinari (cartelli elevatori e compattatori) anche se l'appellante ha dedotto, di provvedere manualmente alla raccolta dei sacchetti per l'insufficienza dei relativi contenitori rispetto al fabbisogno urbano e per la non completa compatibilità tra il dispositivo di sollevamento di cui sono dotati i contenitori e gli autocarri sollevatori utilizzati dalla società, richiamando le note condizioni in cui versa la raccolta dei rifiuti a Napoli.

Ma anche queste sono considerazioni derivanti dalla comune esperienza e non possono da sole comportare la qualifica di DPI degli indumenti forniti d[redacted]

Una volta esclusa la natura di DPI degli indumenti personali dati in dotazione dall'azienda ai lavoratori, non vi è alcuna ragione di nullità per contrasto con norme imperative ed anzi la materia del lavaggio delle uniformi appare attratta piuttosto nell'argomento delle condizioni di lavoro e delle obbligazioni accessorie demandate alla contrattazione collettiva.

3. In grado di appello, per la prima volta, l'appellante allega la natura di DPI dei pantaloni con bande fluorescenti per la protezione dai rischi della circolazione stradale e della giacca invernale data la presenza sulla stessa di fasce fluorescenti.

Riguardo alla decisione del Tribunale di negare natura di DPI ai pantaloni, pur dotati di fasce fluorescenti, si rileva che l'azienda, con la fornitura del corpetto, ha ottemperato agli obblighi di legge in merito alla tutela rispetto ai rischi derivanti da circolazione stradale (cfr. art.37 DPR 495/1992, regolamento di attuazione del Codice della Strada) non essendo necessari indumenti complementari per realizzare la finalità protettiva attribuitagli. Orbene, la circostanza che il solo corpetto è idoneo a prevenire i rischi derivanti da circolazione stradale unitamente all'assenza nei pantaloni di caratteristiche tecniche proprie di un dispositivo di protezione individuale ai sensi del d.lgs. 475/1992 – richiamato dall'art. 42 del d.lgs. 626/1994 - depongono per la conferma della decisione impugnata sul punto e cioè per escludere agli altri indumenti dotati di bande fluorescenti il valore di DPI .

Alla luce di tali circostanze la presenza di fasce fluorescenti sui pantaloni non è sufficiente per riconoscere agli stessi natura di DPI nell'accezione e con tutte le conseguenze previste, in particolare, dagli art. 40,42 e 43 del d.lgs. 626/94.

Quanto al corpetto con bande fluorescenti – che costituisce DPI contro il rischio della circolazione stradale - il giudice di primo grado, contrariamente alle deduzioni rassegnate nell'atto di appello, non ha ritenuto l'appellante onerato della prova di inefficienza di tale dispositivo ma ha rilevato la mancata allegazione della stessa, ritenendo non necessario, ai fini della manutenzione, il lavaggio.

A ben vedere, riguardo al periodo precedente ad agosto 2004 – epoca a partire dalla quale l'azienda ha assunto contrattualmente l'obbligo di lavaggio del corpetto come si evince dall'accordo di rinnovo del CCNL di settore, versato in atti – l'appellante ha contestato il mancato lavaggio del corpetto e sulla base di

tale contestazione ha chiesto il risarcimento dei danni economici conseguenti, identificandoli nelle spese sostenute per il lavaggio presso lavanderie.

Tuttavia, occorre considerare che il corpetto in questione è DPI non contro il rischio di infezioni batteriologiche, ma contro i rischi derivanti dalla circolazione stradale. Sicché, in relazione al rischio suddetto, l'obbligo di manutenzione comprende il mantenimento della visibilità della banda fluorescente che non necessariamente avviene con il lavaggio o con il lavaggio in comuni lavanderie, come quello che afferma aver effettuato il lavoratore.

Sul punto va poi sottolineato che il lavaggio ed i conseguenti oneri economici eventualmente sopportati dal lavoratore sono dedotti in via assolutamente generica se è vero che il lavoratore non ha neanche indicato nel capo di prova relativo al lavaggio presso lavanderie, l'esercizio o gli esercizi commerciali presso i quali avrebbe provveduto a far lavare il corpetto.

Egli ha affermato di non aver potuto conservare le ricevute delle lavanderie idonee a provare l'avvenuto lavaggio a sue spese, ma non ha neppure indicato, come poteva agevolmente fare, le lavanderie presso le quali ha provveduto a far lavare i corpetti. Sotto tale profilo deve rilevarsi l'assoluta genericità delle prova del danno dedotto.

Infondata è anche la richiesta relativa ai guanti . Pacifica la natura di DPI dei guanti, è altrettanto pacifico che essi non vengono lavati ma sostituiti dall'azienda, conseguentemente il lavoratore non deduce neanche di sopportare un onere economico relativo al lavaggio.

Il lavoratore lamenta che i guanti non vengono sostituiti con cadenza fissa ma solo saltuariamente. La doglianza è generica in quanto non si affermano circostanze concrete sul cattivo stato di manutenzione dei guanti in dotazione del singolo lavoratore e la stessa affermazione di saltuarietà della sostituzione, senza altre precisazioni, non è sufficiente ad identificare un inadempimento, atteso che la sostituzione anche saltuaria può essere idonea a mantenere l'efficienza del DPI in questione.

La sentenza va , pertanto confermata

La Corte ritiene tuttavia giustificata la compensazione anche delle spese di lite del presente grado di giudizio in ragione dell'oggettiva complessità e novità delle questioni esaminate e delle oscillazioni della giurisprudenza di merito.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta l'appello e compensa le spese.

Napoli, 11.6.2008

L'estensore Il Presidente

Sentenza redatta con la collaborazione della dr. PAOLA MASTROIANNI in tirocinio presso la Corte in affidamento al magistrato estensore.